

Mercoledì 5 maggio 2010

TESTO DELLA COMMISSIONE

EMENDAMENTO

Emendamento 17**Proposta di direttiva – atto modificativo****Articolo 1 – punto 36 bis (nuovo)**

Direttiva 2006/112/CE

Titolo XIV – Capitolo 4 bis (nuovo)

(36 bis) Dopo l'articolo 401 è inserito il seguente capitolo:**«Capitolo 4 bis****Amministrazione elettronica****Articolo 401 bis**

Al fine di sviluppare attivamente un'amministrazione elettronica efficiente e affidabile nel settore dell'IVA, la Commissione valuta le misure e gli strumenti di amministrazione elettronica vigenti negli Stati membri e favorisce lo scambio tra Stati membri delle migliori pratiche in materia. La Commissione si avvale inoltre del programma comunitario inteso a migliorare il funzionamento dei sistemi di imposizione nel mercato interno (Fiscalis 2013), istituito mediante la decisione n. 1482/2007/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (), unitamente ad altri fondi dell'Unione, quali i Fondi strutturali, per fornire assistenza tecnica agli Stati membri che hanno più bisogno di aggiornare la propria amministrazione elettronica mediante l'accesso e il ricorso ai principali sistemi informatici transeuropei.*

(*) GU L 330 del 15.12.2007, pag. 1.».

Attrezzature a pressione trasportabili *I**

P7_TA(2010)0122

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 5 maggio 2010 sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio in materia di attrezzature a pressione trasportabili (COM(2009)0482 – C7-0161/2009 – 2009/0131(COD))

(2011/C 81 E/28)

(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)

Il Parlamento europeo,

- vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2009)0482),
- visti l'articolo 251, paragrafo 2, e l'articolo 71 del trattato CE, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C7-0161/2009),
- vista la comunicazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio dal titolo «Ripercussioni dell'entrata in vigore del trattato di Lisbona sulle procedure decisionali interistituzionali in corso» (COM(2009)0665),

Mercoledì 5 maggio 2010

- visti l'articolo 294, paragrafo 3, e l'articolo 91 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
 - visto il parere del Comitato economico e sociale europeo del 17 febbraio 2010,
 - visto il parere del Comitato delle regioni,
 - visto l'articolo 55 del suo regolamento,
 - vista la relazione della commissione per i trasporti e il turismo (A7-0101/2010),
1. approva la posizione in prima lettura figurante in appresso;
 2. prende atto della dichiarazione allegata alla risoluzione legislativa;
 3. chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora intenda modificarla sostanzialmente o sostituirla con un nuovo testo;
 4. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio, alla Commissione e ai parlamenti nazionali degli Stati membri.
-

P7_TC1-COD(2009)0131

Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 5 maggio 2010 in vista dell'adozione della direttiva 2010/.../UE del Parlamento europeo e del Consiglio in materia di attrezzature a pressione trasportabili e che abroga le direttive 76/767/CEE, 84/525/CEE, 84/526/CEE, 84/527/CEE e 1999/36/CE del Consiglio

(Dato l'accordo tra il Parlamento e il Consiglio, la posizione del Parlamento corrisponde all'atto legislativo finale, la direttiva 2010/35/UE)

ALLEGATO**Dichiarazione del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione sull'articolo 290 TFUE**

Il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione dichiarano che le disposizioni della presente direttiva non pregiudicano eventuali posizioni future delle istituzioni per quanto riguarda l'applicazione dell'articolo 290 TFUE o di singoli atti legislativi che contengano disposizioni di questo tipo.
